



Scheda

4 febbraio 2010

Iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua

Riassunto dei decreti del Parlamento e prossime tappe

Che cosa prevedono le modifiche di legge?

Le modifiche di legge decise dal Parlamento concernono la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, la riduzione degli effetti negativi dei flussi discontinui¹ a valle delle centrali idroelettriche, la riattivazione del trasporto solido di fondo² e la rimozione degli ostacoli che impediscono il transito dei pesci nei corsi d'acqua. Il finanziamento delle misure corrispondenti è garantito e regolamentato.

Per ovviare ai flussi discontinui si tiene conto anche degli aspetti legati all'utilizzo: si prevede infatti soltanto l'adozione di misure edilizie e non di misure operative, che potrebbero compromettere la produzione energetica. Sono inoltre previste deroghe supplementari ai deflussi minimi residuali prescritti a valle dei prelievi delle centrali idroelettriche. Le questioni concernenti lo spazio riservato alle acque da un punto di vista agricolo sono state risolte.

Il controprogetto, che comprende la modifica della legge sulla protezione delle acque, della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, della legge sull'energia e della legge sul diritto fondiario rurale è sottoposta a referendum fino al 13 maggio 2010.

¹ **Flusso discontinuo** designa una forma particolare di esercizio delle centrali idroelettriche. Per colmare le forti richieste in energia elettrica nei periodi di punta, l'esercizio delle centrali è adattato, ciò che comporta delle oscillazioni artificiali e giornaliere della portata di un corso d'acqua. La portata massima è definita come deflusso massimo, quella minima, come deflusso minimo. Le oscillazioni di portata possono intervenire più volte nel corso di una giornata. L'aumento e la diminuzione del livello delle acque sono, di regola, molto più rapidi rispetto a una piena naturale: gli animali acquatici potrebbero quindi essere spazzati via in caso di deflusso massimo oppure insabbiati in caso di deflusso minimo.

² **Trasporto (o materiale) solido di fondo**: materiale detritico trasportato dal corso d'acqua, in particolare sul fondo. Il trasporto del materiale solido di fondo è impedito da costruzioni trasversali.

I singoli punti sono trattati di seguito.

Spazio riservato alle acque

Indipendentemente dalle misure di rivitalizzazione e di protezione contro le piene, i Cantoni sono tenuti a definire e inserire nel piano regolatore lo spazio necessario a garantire il funzionamento naturale dei corsi d'acqua, alla protezione contro le piene e all'utilizzo dei corsi d'acqua. Lo spazio riservato alle acque deve essere strutturato e gestito nel modo più estensivo possibile. Le superfici utilizzate nello spazio riservato alle acque rimangono il più possibile di proprietà degli agricoltori e fungono da superfici di compensazione ecologica. I gestori sono indennizzati per queste prestazioni. Viene inoltre aumentato il budget agricolo. Lo spazio riservato alle acque non serve da superficie per l'avvicendamento delle colture. Secondo la legge sulla pianificazione del territorio in vigore, una perdita di tali superfici deve essere compensata.

Rivitalizzazioni

I Cantoni sono ora tenuti ad allestire e attuare programmi di rivitalizzazione. Una pianificazione mirata delle rivitalizzazioni consente di conservare e ripristinare sul lungo periodo i corsi d'acqua dinamici e seminaturali come pure le rive lacustri seminaturali popolate da specie animali e vegetali indigene.

Detta pianificazione strategica è promossa soprattutto nel primo periodo NPC (2012-2016). Quello delle rivitalizzazioni è un compito che si estende su più generazioni. Il fabbisogno di terreno è stimato in circa 2000 ettari e i costi a circa 60 milioni di franchi l'anno. Le rivitalizzazioni sono finanziate con circa 40 milioni di franchi l'anno provenienti dalle risorse finanziarie ordinarie della Confederazione.

A tal fine, la Confederazione stipula con i Cantoni degli accordi programmatici quadriennali che definiscono le prestazioni (p. es. i tratti da rivitalizzare) che il Cantone deve fornire e i contributi con cui la Confederazione intende finanziare tali prestazioni. Contrariamente agli aiuti finanziari stanziati attualmente per le rinaturazioni conformemente alla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, si tratta in questo caso di indennità, i Cantoni hanno cioè diritto al contributo federale.

Anche i progetti per la protezione contro le piene conformemente all'articolo 4 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua devono essere concepiti in modo da ripristinare le condizioni seminaturali.

Flusso discontinuo di centrali idroelettriche, materiale solido di fondo e transito dei pesci

I Cantoni sono tenuti a pianificare le misure di risanamento necessarie degli impianti esistenti al fine di eliminare gli effetti negativi causati dal flusso discontinuo e da un bilancio perturbato del materiale solido di fondo dovuto a prelievi di ghiaia, arginature, bacini di raccolta di materiale e centrali idroelettriche nonché a definire i termini di attuazione. Al contempo, devono pianificare anche le misure da adottare per favorire il transito dei pesci. Le principali misure devono naturalmente essere attuate anche per i nuovi impianti.

Tale pianificazione deve essere conclusa entro la fine del 2014, la Confederazione fornisce un sostegno pari al 35 per cento dei costi complessivi. I gestori degli impianti sono tenuti ad attuare le misure entro 20 anni dall'entrata in vigore della norma legislativa (ossia entro 16 anni dalla conclusione della pianificazione). E ciò a prescindere dal fatto che possiedano già una concessione o che sia imminente un rinnovo di tale concessione.

Per quanto concerne il flusso discontinuo sono previste misure edilizie (p. es. bacini di compensazione) che, contrariamente alle misure operative, non pregiudicano la produzione di energia elettrica. Su richiesta del proprietario di una centrale idroelettrica, l'autorità competente può comunque imporre misure operative invece di misure edilizie.

I costi medi annui pari a circa 50 milioni di franchi (la parte principale dei costi concerne le misure relative al flusso discontinuo) sono finanziati con un supplemento di 0,1 centesimi per chilowattora al massimo sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. L'importo corrispondente è versato su un fondo speciale gestito dalla società nazionale dei gestori di rete swissgrid. I costi di risanamento vengono rimborsati integralmente alle centrali idroelettriche.

L'utilizzo delle acque è considerato mediante nuove deroghe ai deflussi minimi residuali per i settori dei corsi d'acqua con scarso potenziale ecologico o per le acque non piscicole situate fra i 1500 e i 1700 metri di altitudine oppure tenendo conto delle centraline idroelettriche degne di protezione dal punto di vista della protezione dei monumenti storici in occasione del risanamento dei deflussi residuali. Viene inoltre facilitato l'acquisto di terreno per la costruzione di bacini di compensazione e di pompaggio.

Fasi successive

Se il termine di referendum scade inutilizzato:

- elaborazione delle relative modifiche alle ordinanze da parte dell'UFAM e indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati prima dell'estate 2010;
- decreto del Consiglio federale entro la fine del 2010;
- entrata in vigore nel 2011.

Link sul tema

- Modifiche di legge approvate: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/355.pdf>
- Informazioni dell'UFAM sul tema: <http://www.bafu.admin.ch/wasser/index.html?lang=it>